

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI
INFRASTRUTTURE DI TELECOMUNICAZIONE
nella disponibilità della Città metropolitana di Milano**

REALIZZAZIONE E L'INSTALLAZIONE DI SERVIZI DI RETE

L'anno duemila _____ il giorno _____

TRA

La Città metropolitana di Milano, con sede in Milano, Via Vivaio n. 1, C.F./P.IVA 08911820960, di seguito denominato "Concedente", rappresentato da _____, nato a _____ il _____, che interviene in quest'atto in nome, per conto e nell'esclusivo interesse della Città metropolitana di Milano che rappresenta, nella sua qualità di

E

La società _____ (P/IVA n. _____), con sede legale in _____ (____) Via _____ n. ____ nella persona del Sig. _____ nato _____ il _____, residente a _____ (____) in via _____, in qualità di legale rappresentante della società stessa di seguito denominata "Concessionario"

i quali premettono che:

- la Città metropolitana di Milano dispone di una infrastruttura di telecomunicazione costituita da cunicoli, cavidotti, intercapedini, polifore, pozzetti e cave in genere e/o manufatti esistenti, realizzata ed utilizzata per fini istituzionali;
- tale infrastruttura, realizzata a fini istituzionali, può essere valorizzata attraverso la messa a disposizione agli Operatori di telecomunicazione;
- detta infrastruttura costituisce un bene di pubblica utilità e pertanto gli atti che ne consentono l'uso sono da considerarsi concessioni amministrative di beni patrimoniali indisponibili;
- la presente convenzione funge da cornice giuridica uniforme per tutti gli atti di concessione amministrativa stipulati durante la loro vigenza e regolano le reciproche obbligazioni delle parti;
- l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha approvato con proprio atto deliberativo n. 622/11/CONS nella seduta del 22 novembre 2011 il "Regolamento in materia di diritti di installazione di reti di comunicazione elettronica per collegamenti dorsali e coibizione e condivisione di infrastrutture" a disciplina di dettaglio della materia;

CONSIDERATO

- che la società _____ è Società autorizzata dal Ministero per lo Sviluppo Economico (Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica) all'installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica sul territorio nazionale;
- che la società _____ ha presentato a questa amministrazione in data _____ Prot. _____, una richiesta per poter utilizzare parti di cavidotti della Città metropolitana per la posa di cavi in fibra ottica. Tale posa è finalizzata ad offrire un servizio di banda larga e/o banda ultra larga alla cittadinanza ed alle attività del territorio;
- che in conformità alle disposizioni contenute nella deliberazione AGCOM in precedenza indicata, si rende necessario regolare le attività mediante il presente atto di convenzione.

Tutto ciò premesso e considerato si conviene e stipula in termini di accordo, quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

1.1 Alle condizioni e ai termini della presente convenzione il Concedente consente al Concessionario, che accetta, l'utilizzo non esclusivo della quota infrastruttura indicata nella relazione tecnica e negli elaborati progettuali presentati dal Concessionario, allo specifico fine di posare, installare ed esercire all'interno di essa cavi in fibra ottica e realizzare quindi lo sviluppo di una rete a banda ultralarga.

1.2 Il Concessionario accetta la quota infrastruttura come sopra individuata nello stato di fatto in cui si trova, giudicandola idonea alla co-ubicazione delle proprie reti di telecomunicazione.

1.3 L'uso della quota infrastruttura è soggetto al rispetto da parte del Concessionario dei seguenti obblighi:

- a. utilizzare la quota infrastruttura solo per le finalità descritte al paragrafo 1.1 che precede;
- b. non consentire a terzi l'utilizzo sulla quota infrastruttura senza la preventiva comunicazione scritta del Concedente;
- c. non arrecare pregiudizio alla quota infrastruttura o alle parti dell'infrastruttura adiacenti alla stessa, né in alcun modo limitarne l'utilizzo.

1.4 Il Concedente si riserva di consentire l'utilizzo delle proprie infrastrutture e cavidotti ad altri Operatori della comunicazione che ne facciano richiesta ai sensi della normativa vigente, previa valutazione di conformità da parte degli stessi.

1.5 Il Concedente ha libero accesso all'infrastruttura concessa in uso attraverso i propri tecnici anche per esercitare ogni più ampia facoltà di controllo sull'uso e sul rispetto della presente convenzione.

Art. 2 – Caratteristiche della co-ubicazione

L'utilizzo delle infrastrutture dell'Ente da parte del singolo Operatore non può eccedere il 30% dello spazio disponibile all'interno del cavidotto e della tratta richiesta. Nel caso in cui la tratta interessata sia composta da fender di microtubi, non potrà essere ceduto più di un microtubo ad Operatore, considerato che ogni microtubo occupato sarà intervallato da un microtubo libero per consentire un più agevole intervento in caso di manutenzione sul cavo.

Art. 3 - Durata e utilizzo della quota infrastruttura

3.1 La Concessione rilasciata avrà la durata di ventinove (29) anni.

3.2 Alla scadenza della convenzione d'uso, e comunque, in ogni caso in cui termini il loro utilizzo, l'Operatore dovrà entro trenta (30) giorni liberare le infrastrutture di ogni cosa di sua proprietà e ripristinare la situazione preesistente, salvo diverso accordo con il Concedente. Ogni costo relativo resta a carico dell'Operatore.

3.4 Il Concedente potrà procedere a revoca, in tutto o in parte, della concessione esclusivamente per motivi di interesse pubblico o per manifesta volontà di dismettere la porzione di infrastruttura interessata. In tal caso l'intenzione di procedere a revoca dovrà essere comunicata e motivata al Concessionario, con anticipo di almeno 3 mesi.

3.4 Il Concessionario, al quale è stata notificata la revoca, ha la facoltà di utilizzare percorsi alternativi per garantire l'eventuale continuità di funzionamento dei propri impianti; per tale motivo potrà anche far richiesta d'uso di altre porzioni alternative di infrastruttura. Tali richiesta d'uso sarà considerata con maggiore priorità, nell'ambito della stessa porzione di infrastruttura, rispetto ad altri richiedenti l'uso per quella stessa porzione.

Art. 4 - Garanzia

1. Il Concedente si impegna a garantire, per tutta la durata della concessione, la completa funzionalità della rete telematica.
2. Il Concedente si impegna a correggere malfunzionamenti, vizi, difetti e difformità riscontrati dal Concessionario entro il termine di cinque giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione dal Concessionario.
3. Nel caso di mancato ripristino della funzionalità della rete telematica, entro i cinque giorni dalla segnalazione, il Concessionario potrà, alternativamente, avvalersi della facoltà di risoluzione del presente Contratto con conseguente obbligo di risarcimento del danno oppure eseguire direttamente, anche a mezzo di soggetti terzi, l'intervento di bonifica. In tale seconda ipotesi il Concessionario si intenderà incaricato dal Concedente di effettuare per suo conto le bonifiche necessarie che il concedente si obbliga a consentire e a rimborsare integralmente.

Art. 5 - Manutenzione

1. Il Concedente cura la manutenzione ordinaria e straordinaria degli elementi dell'infrastruttura di telecomunicazione oggetto della concessione, avvalendosi all'occorrenza di imprese terze di comprovata affidabilità ed esperienza, affidando i relativi servizi secondo le norme in materia di trasparenza e pubblicità previste dalla legislazione in materia e comunque prevedendo una rotazione tra gli affidatari in caso di affidamenti diretti, ammessi nei limiti previsti dalla normativa di settore.
2. Il Concedente offre al Concessionario un punto di contatto che, per le attività inerenti al ripristino delle tratte di infrastruttura, sarà operativo 24 ore al giorno, per tutti i giorni dell'anno. Il punto di contatto stabilito rileva tutti i malfunzionamenti e le richieste di intervento da parte del Concessionario provvedendo ad attivare le azioni conseguenti attraverso la struttura di manutenzione.
3. La sistemazione e/o l'eliminazione di eventuali malfunzionamenti della fibra ottica è completata nel minor tempo possibile e comunque entro i limiti di 6 ore dalla segnalazione per i guasti all'infrastruttura che comportino una interruzione della tratta ottica ed entro 12 ore nei casi in cui non vi sia un'interruzione della tratta ottica ma una perdita di performance. Il Concedente inoltre garantisce che, su base annua, il tempo di indisponibilità della singola Tratta non superi il valore di 24 ore.
4. I limiti di cui al comma precedente non trovano applicazione nei casi di interruzioni o malfunzionamento a seguito di eventi straordinari, calamità naturali o casi di forza maggiore (quali ad es: frane, smottamenti, sabotaggi, incidenti, incendi, terremoti, inondazioni od altri eventi eccezionali) e in genere in tutti i casi non prevedibili pur usando l'ordinaria diligenza. In tali casi ciascuna parte sopporterà separatamente ogni conseguenza diretta e/o indiretta, comunque derivante dagli eventi di cui sopra e il Concedente non sarà considerato inadempiente a fronte dei propri obblighi contrattuali per tutto il tempo in cui sussiste l'impedimento causato dai predetti eventi. Il Concessionario non ha diritto di pretendere le dette prestazioni, né il risarcimento dei danni subiti.
5. In caso di accertato superamento di uno o più dei limiti di cui al comma 3, il Concessionario ha facoltà di richiedere una penale pari a 1% del canone commisurato all'anno solare in corso per la tratta interessata. In nessun caso le penali potranno superare il 10% del valore dell'accordo o, comunque, il limite massimo previsto per legge. Resta salvo il diritto alla risarcibilità del maggior danno, ma sempre entro i limiti del corrispettivo della convenzione.
6. La comunicazione dei recapiti dei rispettivi punti di contatto e le segnalazioni di malfunzionamenti avvengono esclusivamente utilizzando i modelli che saranno predisposti dal Settore
7. Il Concedente autorizza gli incaricati del Concessionario di accedere ai Punti di Terminazione e ai Punti di Derivazione per fini ispettivi o di manutenzione straordinaria, previa comunicazione al recapito stabilito e unicamente accompagnati dagli incaricati della Città metropolitana di Milano.
8. Nel canone IRU, non sono incluse le seguenti prestazioni che saranno fatturate a parte:
 - a) eventuali altri pozzetti o opere civili richieste specificatamente dall'Operatore e per sue specifiche

utilità;

- b) interventi richiesti dal concessionario nell'ambito della manutenzione straordinaria relativamente ad anomalie presunte che, a fronte di verifica congiunta da parte della Città metropolitana di Milano e del concessionario, non siano imputabili alla Città metropolitana di Milano.

Art. 6 - Obblighi del Concessionario

1. Il corrispettivo IRU dovrà essere versato in un'unica soluzione con riferimento all'intera durata della concessione oppure con cadenza annuale. La scelta deve essere espressa nella richiesta di rilascio della concessione.
2. In entrambi i casi il Concessionario provvede al versamento del corrispettivo relativo al canone IRU ed agli eventuali costi di attivazione entro 90 giorni dalla data di emissione della fattura da parte di Città metropolitana di Milano, a seguito della effettiva consegna della fibra ottica.
3. Solo nel caso di pagamento annuale il canone da versare sarà soggetto, a partire dalla 2^a annualità, a rivalutazione annuale sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, pubblicato dall'ISTAT a gennaio di ogni anno.
2. Il Concessionario corrisponde con puntualità il canone IRU annuale anticipato entro il mese di gennaio dell'anno di riferimento.
3. In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi previsti, il Concessionario sarà tenuto a corrispondere una penale giornaliera pari allo 0,2 % del corrispettivo oggetto di ritardato pagamento. Qualora il ritardo del pagamento del corrispettivo superi i 90 giorni, il Concedente avrà la facoltà di risolvere il contratto e chiedere il risarcimento del danno anche in misura maggiore rispetto alle penali maturate.
4. Il Concessionario non può cedere le concessioni stipulate, pena la revoca delle stesse, né effettuare qualsiasi atto di disposizione dei diritti IRU attribuiti dalle concessioni stesse.
5. Nello svolgimento delle proprie attività, il Concessionario si obbliga a:
 - a. non effettuare alcuna manomissione lesiva dell'integrità degli impianti esistenti della Città metropolitana di Milano. In caso di comprovato danneggiamento ad opera del Concessionario (o di suoi incaricati), questi sarà tenuto a provvedere immediatamente, a proprie cura e spese, al ripristino dell'originario stato degli impianti, assumendosi ogni responsabilità per eventuali ulteriori danni. In caso di mancata attivazione immediata per le attività di ripristino, il Concedente provvederà ai lavori necessari, a totale carico del concessionario;
 - b. non recare pregiudizio ai diritti di terzi ed all'esercizio da parte di terzi di attività di trasmissione di segnali di telecomunicazioni;
 - c. tenere il Concedente indenne da pretese risarcitorie avanzate da terzi in seguito ad eventi dannosi riconducibili alla propria attività.
6. Sono a carico del Concessionario tutte le spese, tasse ed oneri derivanti dalla e connessi alla stipulazione delle concessioni.

Art. 7 - Responsabilità

1. Il Concessionario prende espressamente atto che, fatte salve le penali previste dalle concessioni, il Concedente non risponde di eventuali impreviste interruzioni di esercizio e non si assume alcuna responsabilità per qualsivoglia danno o interferenza che in qualsiasi modo - quand'anche dipendente dal malfunzionamento degli impianti del Concedente - si verifichi a carico degli impianti del Concessionario e del loro esercizio, né per danni di qualunque genere che per qualsiasi causa possano occorrere a collaboratori o cose del Concessionario, incluse le persone incaricate dal Concessionario all'installazione, all'esercizio e alla manutenzione degli impianti, nonché a qualunque terzo. Il

Concedente è inoltre libero e indenne da qualsivoglia azione, disturbo o spesa, che dovesse essere determinato per qualsivoglia motivo dalla concessione.

Art. 8 - Risoluzione

1. Qualora vengano violate le disposizioni della presente convenzione o della concessioni, il Concedente contesta per iscritto la violazione e si riserva di revocare le relative concessioni con preavviso di 60 giorni qualora non venga sanata la violazione, ove possibile.
2. Le concessioni si intendono risolte ai sensi dell'art. 1353 c.c. qualora il Concessionario perda il possesso delle autorizzazioni necessarie alla fornitura di reti e servizi di telecomunicazione, ai sensi della legislazione vigente.
3. In caso di risoluzione della Concessione per l'utilizzo dell'infrastruttura in fibra ottica non dipendente da azioni/omissioni imputabili al Concessionario, quest'ultimo ha facoltà di richiedere la restituzione del canone di Concessione relativo per le mensilità intere ancora non godute.

Art. 9 - Registrazione delle Concessioni e spese

1. Ogni Concessione è soggetta a registrazione in termine fisso ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 e dell'articolo 5, comma 2 della tariffa parte I allegata al citato D.P.R. n. 131/1986.
2. Gli oneri e le imposte dipendenti e conseguenti la stipula delle concessioni sono a carico del Concessionario.

Art. 10 - Trattamento dei dati

1. Ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati contenuti nelle concessioni e nella documentazione, formata in vista della loro sottoscrizione oppure al fine di dare loro corretta e piena esecuzione, vengono acquisiti e trattati esclusivamente nell'ambito delle attività connesse, ivi comprese quelle necessarie per l'ottemperanza agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie, nonché da disposizioni delle Autorità di vigilanza del settore. I suddetti dati personali saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, con modalità idonee a garantirne la riservatezza e la sicurezza.

Art. 11 - Varie

1. Per le concessioni e la loro esecuzione vige esclusivamente la legislazione italiana. È fatto salvo il rispetto di norme di legge inderogabili che contrastino con le previsioni delle concessioni.
2. Il Foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in relazione alle concessioni è esclusivamente quello di Milano.
3. La Città metropolitana di Milano, fatto salvo quanto già accordato, si riserva la facoltà di rivedere in qualsiasi momento il presente schema di convenzione.

Il Concessionario dichiara di aver letto e compreso il presente documento e di essere consapevole della loro applicazione alle concessioni amministrative per l'utilizzo di infrastrutture di telecomunicazione nella disponibilità della Città metropolitana di Milano.

Il Concessionario _____

Luogo _____ data _____

Firma e timbro _____